



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MELONCELLI	ACHILLE	Presidente
<input type="checkbox"/>	BRUNETTI	ROMEO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TAMILIA	NICOLINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7623/09 depositato il 20/11/2009
- avverso la sentenza n° 266/48/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

ROVERSI DR. GUIDO
VIA ANGELO BROFFERIO 6 00195 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCB010400529/2006 IVA+IRPEF+IRAP 1999

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 7623/09

UDIENZA DEL

22/06/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

9/20/12

PRONUNCIATA IL:

22.6.11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18.1.12

Il Segretario

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso spedito il 19.7.2006 [redacted] impugnava l'avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP (anno di imposta 1999) lamentando che l'Ufficio aveva applicato gli studi di settore di cui all'art. 62-bis D.L. 30.8.93 n. 331 in modo automatico senza considerare che, trattandosi del primo anno di attività, l'applicabilità andava esclusa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma - dopo aver osservato che le argomentazioni dedotte dal ricorrente erano generiche e non documentate - rigettava il ricorso.

Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente, lamentando non solo che in atti vi era la prova dell'inizio dell'attività nell'anno precedente l'accertamento, ma l'Ufficio non aveva neanche tenuto conto che gli studi di settore erano stati successivamente corretti ed affinati e che con tale ultima versione risultava congruo.

Resisteva genericamente l'Ufficio senza nulla osservare in merito alla variante più aggiornata degli studi.

L'appello è fondato.

Il Collegio rileva che l'impugnata sentenza ha errato nel respingere le doglianze del contribuente.

Invero, i primi giudici non hanno tenuto conto del principio (richiamato anche dalla Circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 38 del 12.6.2007) secondo cui "vanno utilizzate le risultanze dello studio evoluto per giustificare eventuali scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla versione dello stesso studio vigente per il periodo di imposta accertato".

In buona sostanza, nel caso di specie, non si è tenuto conto che gli studi di settore successivamente emanati erano stati corretti e affinati e, con tale ultima versione, il contribuente risultava congruo.

L'Ufficio nulla replica in ordine alla variante degli studi di settore più aggiornati confermando, con tale acquiescente comportamento, la loro piena applicabilità.

P.Q.M.

il Collegio accoglie l'appello del contribuente e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi per € 500,00 (cinquecento).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22.6.2011.

Il Presidente

Milone

Il Relatore

F. M. M.